



Bruxelles, 17.06.2009
C(2009)4534 definitivo

**Oggetto: Aiuti di Stato N 618/2008 - Italia
Regime di aiuto ISA SPA**

Signor Ministro,

La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità nazionali in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il trattato CE.

Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito esposte:

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 5 dicembre 2008, protocollata lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato il regime di aiuti in oggetto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Informazioni complementari sono state fornite con lettere del 12 marzo 2009, del 22 aprile 2009 e del 8 giugno 2009.
- (2) Il presente regime sostituisce il regime di aiuto recante il numero N 559/2000 e approvato con decisione della Commissione SG(2001)/D286562, che era stato modificato al fine di conformarlo agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito: gli "orientamenti")¹ per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende agricole attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Conformemente al punto 196 degli orientamenti, gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito del precedente regime sono stati sospesi a decorrere dal 31 dicembre 2008.

¹ GU C 319 del 27.12.2006.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2. DESCRIZIONE

2.1 Finalità

- (3) Aiuti per gli investimenti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2.2 Durata del regime

- (4) Dalla data di approvazione della Commissione fino al 31.12.2013

2.3 Dotazione finanziaria

- (5) Dotazione annua: 52 milioni di euro
Dotazione globale: 260 milioni di euro

2.4 Beneficiari

- (6) Beneficiari sono le imprese agricole attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I, in numero compreso tra 51 e 100.

2.5 Base giuridica

- (7) Progetto di deliberazione del CIPE.

2.6 Regime di aiuti

- (8) Nell'ambito del regime notificato, l'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (di seguito: ISA) può erogare aiuti per gli investimenti al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante la concessione di prestiti agevolati della durata massima di 15 anni o acquisendo partecipazioni di minoranza nel capitale azionario delle società. L'ISA è una società al 100% pubblica, le cui azioni sono detenute interamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: il ministero).
- (9) Gli interventi pubblici sono definiti dall'ISA e approvati dagli organi competenti della stessa. Nella fase istruttoria degli interventi di aiuto, l'ISA è tenuto a verificare, tra l'altro, la compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.
- (10) L'ISA seleziona i progetti effettuando una verifica preliminare. In sede di istruttoria vengono approfonditi i contenuti del progetto e, in particolare, l'attività oggetto dell'iniziativa, la localizzazione, la tipologia e l'ammontare degli investimenti previsti, gli sbocchi di mercato previsti, la tipologia e quantificazione delle ricadute previste sul settore agricolo, la copertura finanziaria e le garanzie attivabili e lo sviluppo economico e finanziario dell'iniziativa, oltre alla verifica degli ultimi tre bilanci, della struttura aziendale e dell'attività svolta.
- (11) L'assunzione di partecipazioni e l'erogazione di prestiti agevolati devono avvenire in coerenza con quanto previsto nel progetto e in aderenza alle esigenze di realizzazione degli investimenti. I versamenti dell'ISA in conto capitale devono essere concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.
- (12) Il calcolo dell'equivalente sovvenzione considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla società partecipata per la

realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso, l'aiuto totale per le società che beneficiano dell'intervento d'ISA, anche se concesso a fasi successive, non deve superare complessivamente i limiti di intensità di aiuto definiti dalla normativa comunitaria.

- (13) L'ISA trasmette una scheda informativa contenente la descrizione dei progetti relativi agli aiuti per gli investimenti, approvati dal proprio organo competente, al Ministero che provvede a verificarne la conformità con la normativa vigente.
- (14) L'ISA controlla, per l'intera durata del regime di aiuti, l'esecuzione del programma di investimenti e la gestione delle proprie partecipate e/o finanziate, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto.

2.7 Forme dell'aiuto

- (15) Prestiti agevolati e partecipazioni provvisorie nel capitale azionario.

Prestito agevolato

- (16) I prestiti sono agevolati nelle condizioni di rientro (fino a cinque anni di preammortamento e fino a 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (30% del tasso di riferimento di cui al decreto 21 dicembre 1994, del Ministro del Tesoro).
- (17) I finanziamenti concessi dall'ISA devono essere corredati di idonee garanzie reali e/o da fondi di garanzia pari ad almeno il 150% del finanziamento concesso. Qualora le garanzie prestate contengano elementi di aiuto, gli stessi andranno opportunamente considerati ai fini del calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lorda).
- (18) L'ESL del prestito agevolato deriverà dalla differenza tra il tasso d'interesse effettivamente addebitato sul prestito (30% o 15% del tasso di riferimento di cui al decreto 21 dicembre 1994, del Ministro del Tesoro) ed il tasso d'interesse definito conformemente alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (in seguito: Comunicazione 2008 del tasso di riferimento della Commissione).

Partecipazione al capitale sociale

- (19) L'ISA può acquisire partecipazioni nel capitale azionario di società con scopo di lucro e/o mutualistiche (cooperative) definendo gli obblighi reciproci, le condizioni e i termini dell'intervento. In nessun caso, gli accordi relativi al regime di aiuto possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i beneficiari dell'intervento rispetto a quanto stabilito dalla base giuridica nazionale.
- (20) L'ISA può detenere quote del capitale dell'impresa beneficiaria per un massimo di cinque anni (prorogabile fino a 15 qualora singoli produttori agricoli o gruppi di produttori costituiti in associazione acquisiscano almeno il 10% del capitale azionario entro il primo anno della partecipazione azionaria e lo mantengano fino al termine del periodo) e fa assumere a uno o più soci dell'impresa beneficiaria l'impegno a acquistare a patrimonio netto tale partecipazione.
- (21) Al termine del periodo d'intervento l'ISA cede ai soci della società oggetto dell'intervento la propria partecipazione a un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote oggetto di cessione, previo aggiustamento dello stesso tenuto conto delle variazioni patrimoniali intervenute nel periodo in cui l'ISA ha partecipato al capitale sociale della società.

- (22) Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo della partecipazione dell'ISA nel capitale azionario delle imprese beneficiarie, si tiene conto del tasso di rendimento di mercato che un investitore privato potrebbe aspettarsi da investimenti analoghi nello stesso settore. Il tasso di rendimento di mercato dovrebbe in linea di principio fornire una remunerazione più elevata per gli investitori privati giustificata dal maggiore rischio che si assumono partecipando al capitale sociale di una società rispetto agli interessi pagati sui depositi bancari normali. Pertanto, per il calcolo dell'ESL, la partecipazione nel capitale sociale è paragonata ad un prestito agevolato a tasso d'interesse zero accordato per lo stesso periodo, dove l'elemento dell'aiuto deriverà dalla differenza tra il tasso di rendimento di mercato calcolato per il settore e il tasso d'interesse zero.
- (23) La metodologia che l'ISA intende utilizzare per determinare il tasso di mercato è basata sul tasso di rendimento del capitale di rischio (di seguito "Kel"), per investimenti in società del settore alimentare in Italia, calcolato utilizzando la seguente formula:
- $$\text{Kel} = \text{Rfr} + (\beta \text{I} \times \text{Mrp}) + \text{Arp}$$
- dove:
- "Rfr" è il tasso di rendimento per attività prive di rischio per il periodo previsto dell'investimento (*risk-free rate*).
- "βI" è il *beta levered* (ovvero il rischio sistemico relativo al capitale proprio) per il settore in cui si intende investire il capitale di rischio.
- "Mrp" è il premio di mercato per il rischio nel capitale (*market risk premium*).
- "Arp" è il premio addizionale per il rischio da applicare in situazioni particolarmente rischiose (*additional risk premium*).
- (24) Il Kel è facilmente derivabile da fonti attendibili (i.e. Bloomberg). Poiché i parametri sopra indicati sono determinati dalla banca dati Bloomberg in base all'evoluzione dei mercati finanziari di riferimento, per una corretta applicazione della formula, si procederà a rielaborare, con cadenza semestrale, i parametri Bloomberg utilizzati per determinare il Kel, salvo situazioni di particolare turbativa del mercato di riferimento.
- (25) Serie storiche dell'andamento mensile del Kel, a partire dalla data iniziale di rilevazione.

Tabella 1

Data	Rfr+	(beta*	Mrp)+	Arp	=Kel
15/4/2009	2,76	0,64	6,97	-	7,2208
31/3/2009	2,67	0,64	7,52	-	7,4828
27/2/2009	2,78	0,64	7,18	-	7,3752
30/1/2009	3,02	0,64	7,10	-	7,5640
30/12/2008	3,24	0,64	7,16	-	7,8224
28/11/2008	3,45	0,64	7,78	-	8,4292
31/10/2008	3,97	0,64	8,48	-	9,3972
30/9/2008	4,63	0,64	8,33	-	9,9612
29/8/2008	4,71	0,64	8,14	-	9,9196
31/7/2008	4,89	0,64	7,92	-	9,9588
1/7/2008	5,08	0,64	7,70	-	10,0080

PMI

- (26) Per i progetti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) è previsto un intervento finanziario dell'ISA per un importo massimo di due milioni di euro a condizione che i) gli investimenti previsti ed effettivamente realizzati siano finanziati dall'ISA a concorrenza di un massimo del 50%; ii) il prestito concesso dall'ISA abbia una durata massima di 10 anni, di cui 3 di pre-ammortamento, e sia garantito da un'ipoteca di primo grado per un valore non inferiore al 150% dell'importo del prestito. In questi casi l'ISA può decidere di concedere un prestito a un tasso di interesse pari al 15% del tasso di riferimento di cui al decreto 21 dicembre 1994, del Ministro del tesoro.

2.8 Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

- (27) I beneficiari degli aiuti sono le piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e le imprese "intermedie", cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di tale raccomandazione, aventi meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro. Le imprese aventi più di 750 dipendenti e/o fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro possono beneficiare di questo tipo di aiuti soltanto se soddisfano tutte le condizioni stabilite negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013² (di seguito: orientamenti AR). Se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili devono essere conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 70/2001 della Commissione (ora sostituiti dagli articoli 2 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria, di seguito: regolamento GEC³)). Le autorità hanno inoltre assicurato alla Commissione che saranno rispettate anche tutte le altre condizioni pertinenti del regolamento GEC.
- (28) Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano non sono ammissibili nell'ambito del regime in oggetto.
- (29) Non si possono concedere aiuti ad aziende in difficoltà. Gli aiuti sono subordinati al rispetto di divieti o restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato. I criteri per la selezione degli investimenti devono essere conformi ai PSR delle regioni nelle quali tali investimenti vengono effettuati. Gli investimenti devono rispettare le pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente.
- (30) Non sono ammessi investimenti per impianti di potenza superiore a 1 megawatt per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata dall'impresa beneficiaria per il proprio scopo nei processi di produzione. Se l'energia elettrica prodotta è destinata alla vendita, per il sostegno si applicano le condizioni stabilite nel regolamento GEC.

² GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13

³ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(31) Le autorità italiane hanno precisato che le misure integralmente rispondenti alle condizioni del regolamento GEC non sono esenti dall'obbligo di notifica per i seguenti motivi:

- in caso d'investimenti a favore di PMI, la soglia di notifica individuale da applicare a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è di 7,5 milioni di euro per azienda/progetto d'investimento;
- il regolamento GEC non riguarda gli aiuti concessi, in zone che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, a favore di aziende che non si configurano come piccole imprese ma hanno meno di 750 dipendenti e/o fatturano meno di 200 milioni di euro, purché il beneficiario soddisfi tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE;
- la gestione di un regime di aiuto unico sia più semplice piuttosto che valutare di volta in volta la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in riferimento.

(32) Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili ammontano a più di 25 milioni di euro, oppure il cui importo effettivo è superiore a 12 milioni di euro, sono soggetti a notifica individuale alla Commissione europea.

(33) Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento.

(34) Le spese ammissibili comprendono:

- a) investimenti in attivi materiali (terreni/aree fabbricabili, opere murarie e assimilate, impianti/macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica);
- b) attivi immateriali (attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate);
- c) studi preliminari di fattibilità e consulenze relative agli investimenti di cui ai punti precedenti, soltanto nel caso di progetti presentati da piccole e medie imprese.

(35) Sommario delle spese ammissibili e dell'intensità massima degli aiuti:

Tabella 2

PMI	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)	
	Regioni ammissibili ai sensi all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato ⁴	Altre zone
SPESE AMMISSIBILI		
1. Investimenti in attivi materiali	50%	40%
2. Investimenti in attivi immateriali	50%	40%
3. Studi preliminari di fattibilità e consulenze relative agli investimenti di cui ai punti precedenti	50%	40%

⁴ Cfr. aiuto di Stato n. N 324/2007 – Italia - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Tabella 3

IMPRESE INTERMEDIE ⁵	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AIUTO (ESL)	
SPESE AMMISSIBILI	Regioni ammissibili ai sensi all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato ⁶	Altre regioni ⁷
1. Investimenti in attivi materiali	25%	20%
2. Investimenti in attivi immateriali	25%	20%

(36) Per le misure del presente regime che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento GEC (imprese intermedie delle zone che non possono beneficiare degli aiuti regionali), le autorità italiane si sono impegnate al rispetto delle pertinenti disposizioni degli orientamenti AR. L'impegno assunto riguarda i seguenti elementi:

- a) il contribuente può beneficiare degli aiuti all'investimento a condizione che il progetto d'investimento riguardi la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) saranno considerati ammissibili i costi connessi ad attivi materiali (acquisto di macchinari e impianti) e immateriali (brevetti, licenze). In tutti i casi, gli attivi immateriali ammissibili continueranno ad essere associati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti regionali e non saranno trasferiti a vantaggio di altre regioni, in particolare altre regioni non ammissibili a tali aiuti. Sono esclusi dal regime gli investimenti di sostituzione. Gli attivi acquisiti devono essere nuovi;
- c) gli aiuti possono essere concessi soltanto se il beneficiario ne ha fatto domanda e l'ISA ha successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto; il regime esclude la concessione di aiuti a progetti che siano iniziati prima della pubblicazione dello stesso;
- d) il contributo finanziario minimo del beneficiario deve essere pari a almeno il 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine saranno presi in considerazione tutti i contributi finanziari, in una forma che prescindano da ogni intervento pubblico, compresi i normali finanziamenti bancari; i costi degli investimenti immateriali dovranno essere inferiori al 50% del totale dei costi di investimento ammissibili.

⁵ Se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE (di seguito: imprese intermedie).

⁶ Per le regioni cfr. aiuto di Stato n. N 324/2007 – Italia - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

⁷ Per gli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti AR e nel rispetto delle condizioni pertinenti di tali orientamenti.

(37) L'intensità degli aiuti per le grandi imprese sulla base degli orientamenti AR nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato:

Tabella 4

87.3.a) ZONE ⁸	ESL Grandi imprese
Calabria (fino al 31.12.2010)	40%
Calabria (dall'1.1.2011 al 31.12.2013)	30%
Campania, Puglia e Sicilia	30%
Basilicata (fino al 31.12.2010)	30%

Tabella 5

87.3.c) ZONE ⁹	ESL Grandi imprese
Sardegna – soltanto zone specificate (fino al 31.12.2010)	25%
Sardegna – soltanto zone specificate (dall'1.1.2011 al 31.12.2013)	15%
Regioni centro-settentrionali – soltanto zone specificate e parti dell'Abruzzo e del Molise	15%
Regioni centro-settentrionali – soltanto zone specificate	10%

2.9 Sviluppo rurale

(38) Le autorità italiane hanno spiegato che il regime di aiuti notificato è conforme e rispondente al Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. L'ISA verificherà la coerenza di ciascun intervento con il programma di sviluppo rurale della regione o provincia autonoma in cui viene effettuato l'investimento e richiederà, se necessario, la posizione della regione o provincia in merito a tale coerenza. Inoltre l'ISA può dare attuazione al progetto selezionato soltanto dopo la verifica di conformità con la normativa applicabile effettuata dal ministero.

2.10 Effetto incentivante

(39) Le autorità italiane hanno comunicato che l'aiuto previsto nel regime notificato sarà concesso soltanto a favore di attività intraprese o di servizi ricevuti dopo che il regime di aiuto sia stato definito e la Commissione ne abbia dichiarato la compatibilità con il trattato CE.

2.11 Cumulo

(40) L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti a titolo di altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili. Il cumulo è consentito nei limiti delle intensità massime di aiuto fissate per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il rispetto delle intensità massime di aiuto consentite sarà monitorato dall'ISA e dal ministero di concerto con la regione in cui è realizzato l'investimento.

⁸ Cfr. aiuto di Stato n. N 324/2007 – a condizione che siano rispettate tutte le condizioni degli orientamenti AR, fino ai massimali di cui alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

⁹ Cfr. nota a piè 8.

3. VALUTAZIONE

3.1 Presenza di un aiuto

- (41) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono vietati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (42) Il caso in oggetto corrisponde a questi criteri. Il regime previsto conferisce un vantaggio ai beneficiari. Poiché gli scambi di prodotti agricoli all'interno dell'UE sono molto ampi e altamente competitivi¹⁰, tale regime falsa o minaccia di falsare la concorrenza¹¹ e incide sugli scambi tra gli Stati membri. Il vantaggio suddetto è conferito mediante risorse statali, dato che il regime di aiuti è finanziato dallo Stato membro mediante prestiti agevolati e la partecipazione pubblica nel capitale azionario delle imprese beneficiarie. Tale regime ha carattere selettivo, in quanto favorisce determinate aziende del settore agricolo e agroalimentare in Italia. Il regime in esame può quindi falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Prestito agevolato

- (43) I prestiti agevolati accordati dall'ISA alle condizioni descritte nei paragrafi da (16) a (18) e (26) conferiscono un vantaggio economico alle imprese beneficiarie alleviandole dei costi che dovrebbero sopportare alle condizioni normali di mercato, poiché, senza l'intervento di ISA, i beneficiari otterrebbero i prestiti soltanto a costi più elevati. Pertanto, si deve considerare che i prestiti agevolati costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Partecipazione al capitale sociale

- (44) Nel caso di partecipazione al capitale sociale di un'impresa, ISA, in quanto società pubblica, intraprende gli investimenti senza un'adeguata remunerazione (cfr. paragrafi da (19) a (22)). Tali investimenti non sarebbero accettabili per gli investitori privati. Di conseguenza, la partecipazione al capitale sociale conferisce un vantaggio all'impresa beneficiaria e pertanto comporta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
- (45) Di conseguenza, si deve esaminare la possibilità di concedere una deroga al principio generale dell'incompatibilità dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

¹⁰ Per esempio, nel 2006 la produzione agricola italiana ai prezzi di produzione ammontava a 41 170 milioni di euro, sul totale di 291 877 milioni di euro per l'UE-25.

¹¹ Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto di Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti delle imprese concorrenti si prospetta una possibile distorsione di concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non beneficiano dello stesso contributo (causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

3.2 Compatibilità dell'aiuto

- (46) Nel caso in oggetto, l'unica deroga possibile è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale possono ritenersi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
- (47) Per rientrare nell'ambito di applicazione di questa deroga, le misure di aiuto devono soddisfare i requisiti della pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in primo luogo il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito: regolamento 1857/2006)¹². Qualora non sia applicabile detto regolamento, le misure di aiuto saranno valutate in base agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito: gli orientamenti AS)¹³ e/o in base a altre normative pertinenti. Nel caso in oggetto, il regime di aiuti non è limitato alle piccole e medie imprese: lo si deve quindi valutare in base agli orientamenti AS.
- (48) La Commissione valuta gli aiuti per gli investimenti in imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in base al capitolo IV.B.2 degli orientamenti AS.
- (49) Al punto 42 degli orientamenti AS è indicato che gli aiuti agli investimenti concessi ad aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato, se soddisfano tutte le condizioni previste da una delle seguenti disposizioni:
- a) articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001¹⁴;
 - b) regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione¹⁵;
 - c) orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
 - d) Nelle regioni che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, sono compatibili gli aiuti a favore di aziende che, senza essere piccole e medie imprese, hanno meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro, a condizione che tali aziende soddisfino tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE. In questo caso gli aiuti potranno coprire fino al 20% degli investimenti ammissibili, quali sono elencati negli orientamenti AR per il periodo 2007-2013, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni precisate in tali orientamenti.

¹² GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

¹³ GU C 319 del 27.12.2006.

¹⁴ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Abrogato e sostituito il 29 agosto 2008 dalla sezione 2 del regolamento GEC.

¹⁵ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29. Abrogato e sostituito il 29 agosto 2008 dalla sezione 1 del regolamento GEC.

Regolamento GEC

- (50) Una parte dei beneficiari del regime in oggetto sono dichiarati come piccole e medie imprese e imprese "intermedie" (cfr. il punto 27). Di conseguenza, si potrebbe applicare il disposto della sezione 1, articolo 13 e della sezione 2, articolo 15 del regolamento GEC, in particolare:
- a) gli aiuti vengono concessi in regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013; l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, dopo che l'intero investimento sia stato completato (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento GEC) (cfr. il punto 33 e la tabella 2);
 - b) in deroga all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del regolamento GEC, l'intensità massima degli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può essere stabilita (a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento GEC) (cfr. tabelle 2 e 3):
 - al 50% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI (cfr. l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento GEC);
 - al 25% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato a norma dell'allegato I del regolamento GEC;
 - c) le soglie fissate si applicano all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ammissibili oppure in percentuale dei costi salariali stimati del dipendente assunto (articolo 13, paragrafo 5, e articolo 15, paragrafo 3, del regolamento GEC) (cfr. la tabella 2);
 - d) se gli aiuti vengono calcolati in base ai costi per gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali oppure, nel caso di rilevamenti, in base ai costi di acquisizione, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% degli aiuti ammissibili, mediante risorse proprie o finanziamento esterno, in una forma che prescinda da ogni intervento pubblico (articolo 13, paragrafo 6, del regolamento GEC) (cfr. punto 36, lettera d)).
- (51) Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare integralmente tutte le pertinenti condizioni del regolamento GEC (cfr. punto 27).

Orientamenti AR

- (52) Per le misure¹⁶ che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento GEC le autorità italiane si sono impegnate a rispettare integralmente tutte le pertinenti condizioni degli orientamenti AR (cfr. punto 36), e in particolare a garantire:
- a) che siano soddisfatte le condizioni relative all'effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli orientamenti AR (cfr. punto 36, lettera c));
 - b) che il regime riguardi l'investimento iniziale conformemente al punto 34 degli orientamenti AR; di fatto si applica agli investimenti in attivi materiali e immateriali riguardanti la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente (cfr. punto 36, lettera a));
 - c) che la misura di aiuto comprenda una clausola in base alla quale il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili e tale contributo sia in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, conformemente al punto 39 degli orientamenti AR (cfr. punto 36, lettera d));
 - d) che il regime escluda la concessione di aiuti a progetti iniziati prima della pubblicazione del regime, conformemente al punto 108 degli orientamenti AR (cfr. 36, lettera c));
 - e) che gli investimenti di sostituzione siano esclusi dal regime conformemente al punto 34 degli orientamenti AR (cfr. punto 36, lettera b));
 - f) che il regime stabilisca che gli attivi acquisiti devono essere nuovi, conformemente al punto 54 degli orientamenti AR (cfr. punto 36, lettera b));
 - g) che l'aiuto sia subordinato all'obbligo di mantenere l'investimento per un minimo di cinque anni conformemente al punto 40 degli orientamenti AR (cfr. punto 33);
 - h) che, inoltre, la misura stabilisca che i costi ammissibili degli investimenti in attivi immateriali ammissibili siano utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario di aiuti a finalità regionale, siano considerati ammortizzabili, siano acquistati a condizioni di mercato e figurino all'attivo dell'impresa oltre a restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per almeno cinque anni per tutte le società, conformemente al punto 56 degli orientamenti AR.
- (53) Nelle regioni che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale si applicano le disposizioni del punto 42, lettera d), degli orientamenti AS (cfr. punto 36).
- (54) Al punto 43 di tali orientamenti è indicato che, per le regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, la Commissione autorizzerà aiuti agli investimenti a favore di aziende attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano più di 750 dipendenti e/o fatturato pari o superiore a 200 milioni di euro esclusivamente se questi aiuti soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti AR e sino al massimale stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità

¹⁶ Nelle zone che non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, a favore di aziende che non si configurano come piccole imprese ma hanno meno di 750 dipendenti e/o fatturano meno di 200 milioni di euro, purché il beneficiario soddisfi tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE.

regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. Gli investimenti che non soddisfano tali condizioni saranno di norma dichiarati non compatibili con il trattato. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e commercializzazione di prodotti d'imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. In base alle informazioni figuranti nella base giuridica del regime, si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte (cfr. punti 27, 28, 34 e 37).

- (55) Le intensità degli aiuti del regime sono in linea con quelle massime consentite per differenti tipi di investimento (cfr. tabelle 2, 3, 4 e 5).
- (56) Al punto 44 degli orientamenti è indicato che la Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano se tali aiuti sono concessi a favore di grandi imprese. Poiché gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano non sono ammissibili nell'ambito del regime notificato, questa condizione è soddisfatta (cfr. il punto 28).
- (57) Il punto 45 degli orientamenti stabilisce che gli aiuti agli investimenti le cui spese ammissibili ammontano a più di 25 milioni di euro oppure il cui importo effettivo è superiore a 12 milioni di euro devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Nella base giuridica del regime in oggetto figura tale impegno (cfr. il punto 32).
- (58) In base al punto 46 degli orientamenti le notifiche di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere corredate di una documentazione che dimostri che l'aiuto è conforme al pertinente PSR ed è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, nei quali si riflettono precise esigenze strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. Le autorità italiane hanno spiegato che il regime notificato è conforme e rispondente al Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e che possono beneficiare del finanziamento soltanto gli interventi conformi ai PSR delle regioni e province autonome in cui saranno effettuati gli investimenti (cfr. il punto 38). Si può quindi ritenere che questa condizione sia soddisfatta.
- (59) Il punto 47 degli orientamenti stabilisce che, se un'organizzazione comune di mercato comprendente regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno d'investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. Questa condizione è soddisfatta (cfr. il punto 29).
- (60) In base alle considerazioni sopra esposte, le misure di aiuti per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione notificate nell'ambito del regime in oggetto soddisfano tutte le disposizioni figuranti nel capitolo IV.B.2 degli orientamenti. Tali misure sono quindi compatibili con il mercato comune.

4. CONCLUSIONI

- (61) Dopo aver esaminato il regime notificato sulla scorta delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, la Commissione conclude che sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo al regime notificato, ritenendolo compatibile con il mercato comune.

Se la presente lettera contiene informazioni riservate, da non render note a terzi, La invito a segnalarlo alla Commissione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della presente. Se entro tale termine la Commissione non avrà ricevuto una richiesta motivata in tal senso, riterrà che Lei non si oppone alla diffusione della presente lettera a terzi e alla pubblicazione del suo testo integrale, nella lingua facente fede, sul seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

La Sua eventuale richiesta va inviata per lettera raccomandata o via fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale
Direzione M: Legislazione agricola
M.2 Condizioni di concorrenza
Ufficio: Loi 130 5/094A
B-1049 Bruxelles
Fax.: (+322) 296 7672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione